



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE

(EX UFFICIO IX- D.G.S.V.A)

PROT 33844/P

ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITA'
E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE INDUSTRIE DOLCIARIE ITALIANE
Via Rhodesia 2
00144 Roma
Fax 068073186

Oggetto: Inquadramento dei gelati ai sensi dei Regolamenti Igiene.



L'Associazione Industrie Dolciarie Italiane con la nota inviata a questo Dipartimento il 12 luglio 2006, Prot. n. 641/2006U, ha posto all'attenzione dello scrivente il verificarsi di una situazione di disarmonizzazione tra l'Italia e altri Paesi dell'U.E. relativamente all'inquadramento dei gelati prodotti con latte trattato termicamente.

Conformemente alle indicazioni fornite dall'Unione Europea nelle Linee-guida applicative dei Regolamenti CE n. 852/853- 2004, secondo il risultato di un'indagine effettuata dall'associazione europea *Euroglaces*, tutti i Paesi Membri, tranne l'Italia, hanno inquadrato tale tipologia di alimento, qualora prodotto con latte trattato termicamente, nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 852/2004 come prodotto composto e, pertanto, escluso dall'obbligo del riconoscimento.

Nell'Accordo Stato- Regioni relativo alle Linee-guida applicative del Regolamento CE n. 853/2004, del 9 febbraio 2006, tali alimenti sono stati inquadrati nel campo d'applicazione dello stesso e quindi soggetti al riconoscimento.

La problematica, su richiesta della D.G.S.A.N., è stata inserita all'ordine del giorno della riunione della Commissione Interregionale del 12 settembre u.s. Nel corso di tale riunione si è giunti unanimemente alla conclusione di escluderli dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 853/2004 e comprenderli, pertanto, nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 852/2004.

Le imprese alimentari, quindi, che producono gelati a partire da latte trattato termicamente dovranno essere riconosciuti secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 852/2004 e secondo le procedure individuate nell'Accordo Stato- Regioni del 9 febbraio 2006.

Rimane, tuttavia, l'obbligo per le imprese alimentari che producono gelati a partire da latte crudo, ^{di} richiesta del numero di riconoscimento alle Autorità sanitarie territorialmente competenti le quali dovranno procedere a rilasciare un numero di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 attraverso la procedura informatica prevista dal Sistema Sintesi come impianto di trasformazione di prodotti a base di latte.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Borrello)

26 SET. 2006

u u